

11-7-12



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

Area 19 A.G.C. PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE AA.SS.LL.
Settore 03 SETTORE GESTIONE RUOLO PERSONALE
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. PROCEDURE CONCORSUALI. RAPPORTI CON LE OO.SS.
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3
80100 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0524285 09/07/2012

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: Gestione ruolo personale Serv San Reg. le proc concors

Classifica: 4.1.1 Fascicolo: 6 del 2012



N. Pratica: ~~cc 5556-5557-5559/10~~

Oggetto: ~~Ricorsi ex artt. 414 c.p.c. promossi da Sparano Alfonso, Verolino Luigi e Soppelsa Laura.~~

~~Trasmissione sentenze di accoglimento nn. 2116, 2117 e 2115/2012.~~

Si trasmettono in copia, per opportuna conoscenza e per di adempimenti di conseguenza, le sentenze di cui all'oggetto rese dal Tribunale di Salerno, sez. lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Si sollecita, altresì, una verifica del merito della questione oggetto delle sentenze stesse onde valutare l'opportunità di proporre gravame.

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

V. CC 5559/10
Av. Di Lesio

2115/2012

N. Sent.
N. 16078 Cron.

N. Rac

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. 01 SETTORE 01
8420 22 MAG 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro dr. DIEGO CAVALIERO, all'udienza del 16 marzo 2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4716/2010 R.G. Sez. Lav. e vertente

T R A

SOPPELSA LAURA

rapp. e dif. dall'avv.to M. Fortunato, ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, in Salerno, via SS Martiri Salernitani, giusta procura in atti;

Ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA

in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna ad essa parte convenuta, elettivamente domiciliata presso L'avvocatura Regionale della regione Campania, via S. Lucia, 81 Napoli giusta procura in atti;

Resistente

Oggetto: accesso al giudizio di idoneità ai fini dell'inquadramento nel ruolo sanitario del S.S.N.

Conclusioni: all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda ed in particolare per l'ammissione di esso ricorrente al giudizio di idoneità di cui all'Avviso pubblicato sul B.U.R.C. del 29.12.2008, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite. Il procuratore della Regione Campania ha concluso per il rigetto della domanda

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto del 10 giugno 2010 parte ricorrente rappresentava di prestare la propria attività professionale quale medico, e che nel dicembre 2003 era stato conferito l'incarico di medico convenzionato a tempo indeterminato per l'espletamento dell'attività di guardia medica, prendendo servizio in data 1.2.2004 presso l'A.s.l. Salerno 2 ove alla data della proposizione della domanda

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81
23 MAG 2012

presta servizio nell'ambito dell'emergenza sanitaria territoriale. Con avviso del 29.12.2008 la Regione Campania attivava la procedura disciplinata dall'art. 8 d.l. 229/1999 preordinata all'inquadramento nel ruolo sanitario del s.s.n. dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Quale requisito di ammissione veniva stabilita la titolarità di incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni senza soluzione di continuità nell'emergenza sanitaria territoriale alla data del 31.12.2008. Stante la sussistenza di tale requisito, il ricorrente presentava la relativa domanda di partecipazione, dalla quale veniva escluso ritenendo l'insussistenza del requisito di 5 anni alla data del 31.12.2008. Invero, si evidenziava in domanda, che la decorrenza di tale termine andava computata dalla data del conferimento dell'incarico (23.12.2003) e non dalla data dell'effettiva entrata in servizio (febbraio 2004). Si rappresentava, non da ultimo, che il bando di concorso, al momento in cui riferiva sulla titolarità dell'incarico, faceva necessariamente riferimento al conferimento dello stesso, e non alla data dell'inizio delle prestazioni professionali. Antecedentemente alla presentazione del ricorso, era stata proposta domanda in sede cautelare, con il rigetto della stessa per ritenuto difetto del periculum in mora. Concludeva pertanto come in epigrafe.

Attualmente costituitasi la Regione Campania, eccepiva nel merito la fondatezza fattuale e giuridica dell'avversa pretesa, concludendo per il rigetto della domanda attorea.

Indi, vano essendo risultato il tentativo di conciliazione, fu acquisita documentazione. Oggi infine, previa discussione orale dei procuratori costituiti, la causa è stata definita con sentenza, il cui dispositivo, letto in udienza, è stato allegato agli atti.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Invero la lettera del bando fa espresso riferimento alla "titolarità di incarico". Tale assunto deve necessariamente essere inteso come data del conferimento dello stesso, indipendentemente dall'inizio delle prestazioni, elemento (quest'ultimo) che può anche prescindere dalla concreta volontà del ricorrente. Non solo, ma vi è anche la necessità (conforme Cass., sez. L., 25213 del 2006) della determinazione di un dato cronologico univoco, dato che, viceversa, l'effettivo inizio delle prestazioni che potrebbe rappresentare una variabile dipendente da molteplici fattori, suscettibili di differenziare in modo arbitrario posizioni uguali.


In difetto di tanto, non può che accogliersi la domanda nei sensi formulati, posto che i conteggi effettuati da parte ricorrente non sono stati oggetto di contestazione, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese, che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Accoglie la domanda, e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla sua ammissione al giudizio di idoneità di cui all'Avviso pubblicato sul B.u.r.c. della Regione Campania n. 55 del fonte: <http://l>

29.12.2008 pfeordinato all'inquadramento nel ruolo sanitario el s.s.n. dei medici convenzionati per emergenza sanitaria territoriale e la medicina dei servizi. Condanna la convenuta Refgione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., nonche alla rifusione delle spese di causa sostenute da esso attore e liquidate in totali € 3000,00 di cui € 500,00 per esborsi, € 1000,00 per diritti ed € 1500,00 per onorario, oltre somme aggiuntive di legge ed IVA alla fatturazione.


Salerno, 16 marzo 2012



Il giudice
Dr. DIEGO CAVALIERO

~~DEPOSITATO IN CANCELLERIA~~

27 4-2012



DEPOSITATO

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994


N. 53

Io sottoscritto Avv. Marcello FORTUNATO in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno del 30.06.06, previa iscrizione al n. 151/2012 del mio registro cronologico, per conto del Dott. Laura SOPPELSA, ho notificato il suesteso atto a:

(Reg. Cron. n. 151/2012) - REGIONE CAMPANIA - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. - DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE - VIA S. LUCIA N. 81 - 80132 - NAPOLI spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76486492810-3 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 16.05.2012

Avv. Marcello FORTUNATO

A handwritten signature in black ink is written over a circular postmark. The postmark is partially obscured by the signature but contains the text 'CAMPANIA' and '2012'.